

REGIONE PUGLIA

Prot. N. 10201 Allegati N.

Risposta al foglio N. del

Bari, II 10 NOV. 1972 197

OGGETTO: Disegno di legge: "Adeguamento delle indennità spettanti ai componenti e al segretario delle Commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche".

All'On.le Prof. Beniamino FINOCCHIARO
Presidente del Consiglio Regionale

S E D E

Per gli adempimenti di competenza si trasmette, in allegato, il disegno di legge di cui all'oggetto approvato dalla Giunta nella seduta del 7 c.m.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Avv. Gennaro Trisòrio Liuzzi)



620
REGIONE PUGLIA

GIUNTA REGIONALE

Disegno di legge

Adeguamento delle indennità spettanti ai componenti e al segretario delle Commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche.

Come è noto, il conferimento in via definitiva delle farmacie vacanti ha luogo mediante pubblico concorso. In passato, a norma dell'art.105 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934, n.1265 il concorso per l'assegnazione di farmacia si svolgeva per soli titoli, su base provinciale.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 2 aprile 1963, n.475 (art.3) tale concorso viene svolto per titoli ed esami, a seguito di bando emesso dal Medico Provinciale competente per territorio entro il mese di ogni anno dispari.

Alla commissione giudicatrice, nominata fino al 1958 dal Prefetto e successivamente con la legge istitutiva del Ministero della Sanità n.3.3.1958, n.296 dal Medico Provinciale, era prevista la corresponsione di indennità in applicazione di quanto previsto dall'art. 7 del R.D. 30.9.1936, n.1706, il quale oda così:

"Per ogni giorno di adunca è riconosciuta la medaglia di presenza di L.25 per i componenti della commissione giudicatrice, salvo per il vice prefetto e per il medico provinciale.

Ai detti funzionari ed ai sagrestani possono essere corrisposti

REGIONE PUGLIA

-2-

premi di operosità e di rendimento ai sensi del R.D. 8 maggio 1924, n. 843.

Ai componenti predetti che non abbiano la loro residenza nel luogo di svolgimento del concorso, sono, inoltre, dovuti il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità diaria nella misura di £. 70, quando non appartengono a personale dipendente dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, nel qual caso è dovuta l'indennità diaria inherente al loro grado in conformità delle norme in vigore.

Le medaglie e le indennità predette sono soggette alle ritenute e decurtazioni di legge.

Tali spese, eccetto il caso di cui all'art. 17, sono a carico del Ministero dell'Interno".

In concreto detta norma per lunghi anni non ha avuto pratica attuazione in quanto risulta che, le Prefetture prima e gli Uffici Medici Provinciali dopo, determinavano in via forfettaria la liquidazione dei compensi ai componenti e al segretario di dette commissioni sulla base di somme che richiedevano alle Amministrazioni Comunali le cui farmacie erano a concorso.

E' evidente, d'altronde, che la rigida applicazione della norma citata (art. 7) portava alla copresponsione di compensi (£. 25 per ogni giorni di adunanza) veramente irrisori e comunque tali da indurre gli organi chiamati addirittura a reperire vie diverse di superamento.

Era evidente, comunque, che il ricorso al finanziamento da parte dei Comuni interessati e la liquidazione forfettaria non trovava fondamento giuridico alcuno. Per cui negli ultimi anni, a seguito di quesiti proposti da vari uffici periferici, il Ministero della Sanità dette disposizione ai medici provinciali che ai componenti delle commissioni in parola venissero corrisposti i gettoni giornalieri

REGIONE PUGLIA

- 3 -

di presenza previsti dalla legge 11.1.1956, n.5, elevati da £.1.000 a £.3.000 con legge 5.6.1967, n.417 nonchè le indennità (di modesta entità) previste dalle predette disposizioni legislative per ogni prova di esame (ad es. £.100 per ogni prova scritta o pratica di corso di gruppo A).

Inoltre, per i membri esterni competeva il trattamento di missione previsto dalle vigenti disposizioni. Questo perchè ai sensi dell'ultimo comma dell'art.7 citato gli oneri relativi al funzionamento di dette Commissioni dovevano gravare sul bilancio dello Stato. Né discendeva la illegittimità della imposizione di qualsiasi attribuzione a carico dei Comuni.

La legge 2 aprile 1968, n.475, pur introducendo notevoli innovazioni nella materia concernente le autorizzazioni di farmacie, prima fra tutte quella delle prove di esame, nulla disponeva circa l'adeguamento delle competenze economiche ai membri della Commissione.

Talchè devono conseguenzialmente ritenersi tuttora applicabili le norme generali in materia di gettoni di presenza sopra illustrate. Dimostrazione ne è data da recenti concorsi espletati a norma della legge 1968/n.475 per la cui liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle rispettive Commissioni istruttorie si è fatto ricorso all'applicazione delle norme predette.

Ora, a parte il disagio materiale e morale cui vengono esposti tali membri, data la esiguità dei suddetti compensi, sono stati segnalati casi di impossibilità di espletare concorsi per il conferimento di farmacie per il difficile reperimento di docenti universitari disposti ad accettare l'incarico di membro di dette Commissioni. Si può citare l'esempio di Brindisi, e quello ancor più clamoroso di

REGIONE PUGLIA

- 4 -

Lecce dove il medico provinciale non riesce a portare ad espletamento per il motivo sopra detto un concorso per farmacie, i cui termini di presentazione delle domande di partecipazione sono scaduti sin dal 30 giugno 1969.

Di questa insostenibile situazione si sono resi promotori di vibranti proteste alcuni farmacisti interessati.

Vi è inoltre un motivo di equità che induce a considerare con attenzione il problema che minaccia di paralizzare, nel tempo, la assistenza farmaceutica nella nostra Regione. I componenti delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ufficiale sanitario e sanitari condotti in genere (medici, veterinari e ostetriche) vengono compensati di fatto adeguatamente a mezzo di provvedimenti di liquidazione emanati dai medici provinciali, pur prevedendo le norme in materia (art.10 del R.D. 11.3.1935, n.281) la medaglia di presenza di £.25 per i componenti e di £.20 per il segretario.

Eppure l'unica diversificazione che si può riscontrare nelle due disposizioni (l'art.7 del R.D. 30.9.1938, n.1706 per i concorsi per farmacie e l'art.36 del R.D. 27.7.1934, n.1265 modificato dall'art.5 del D.P.R. 10.6.1955, n.854 per i concorsi per sanitari condotti) è che la prima pone l'onere a carico dello Stato, la seconda a carico dei Comuni il cui posto è a concorso.

Per cui la prassi (confortata anche da qualche benevolo parere del Ministero della Sanità che ha sostenuto l'inapplicabilità della norma di cui all'art.10 del R.D. 11.3.1935, n.281 data la irrilevanza del compenso), mentre nulla ha potuto quando gli oneri erano a carico dello Stato (concorsi farmacie) ha trovato fertile terreno di assenso quando questo era a carico dell'Ente locale.

E' necessario quindi, per i motivi di chiarezza ed equità

•/•

REGIONE PUGLIA

- 5 -

sopra esposti oltre e soprattutto per evitare la paralisi dell'espletamento di tali concorsi, disciplinare la materia in esame, formulando apposita legge in proposito.

Si ritiene di poterlo legittimamente fare trattandosi di materia trasferita alle Regioni a statuto ordinario a mente dell'art. 1, lettera 1) del D.P.R. 14.1.1972, n. 4;

L'adeguamento del compenso di che si è detto si ritiene doversi adottare anche in rapporto alle remunerazioni corrisposte dalle Province, dai Comuni, dagli Enti Ospedalieri, ecc. per concorsi analoghi o anche di grado inferiore a favore dei membri delle Commissioni di esame relative.

Con il provvedimento di liquidazione dell'indennità di funzione da emettere dal Presidente della Regione sarà anche provveduto a saldare le spese inerenti l'espletamento del concorso, come ad esempio l'uso di apparecchi e sostanze chimiche per l'espletamento della prova pratica, acquisto di materiale particolare di cancelleria, spese di dattilografia ecc.

Circa la decorrenza di tali indennità era intento di questo Assessorato proporre agli organi regionali che essa fosse fatta risalire all'inizio delle operazioni concorsuali. Cioè si riteneva di poter stabilire nella legge che avevano titolo alle nuove indennità i membri di quelle commissioni giudicatrici i cui lavori fossero iniziati successivamente al 1° aprile 1972.

Senonchè il Ministero della Sanità, con circolare n. 137 dell'11 ottobre 1972, ha ribadito l'applicabilità delle norme di cui al D.P.R. 11.1.1956, n. 5 e successive modificazioni ai concorsi per il conferimento di farmacie banditi entro il 31.3.1972.

In conseguenza le indennità di funzione previste dallo schema

REGIONE PUGLIA

- 6 -

ma legislativo predisposto non potranno che avere applicazione ai concorsi per farmacie banditi successivamente al 31 marzo 1972.

REGIONE PUGLIA

- 7 -

ARTICOLO UNICO

A ciascun componente, compreso il segretario, della Commissione giudicatrice prevista dall'art.4 della legge 2 aprile 1968, n.475 è corrisposta una indennità di funzione non superiore a L.250.000 lorde, nonché l'indennità di missione ove competente.

La misura dell'indennità è stabilita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore Regionale alla Sicurezza Sociale, Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera. L'indennità è assegnabile ai membri delle Commissioni giudicatrici nominate a seguito di bandi di concorso emessi successivamente al 31 marzo 1972.

Con lo stesso provvedimento vengono anche liquidate le spese connesse all'espletamento del concorso.

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 2.000.000 per l'anno 1972 e lire 6.000.000 per ogni biennio successivo si farà fronte per l'anno 1972 con il fondo stanziato nel Cap.114 del bilancio di previsione dell'esercizio 1972; la spesa riferentesi agli anni successivi sarà stanziata in apposito capitolo dei relativi bilanci.